



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

PUBBLICA SELEZIONE A UNA BORSA DI STUDIO POST-DOTTORATO PER RICERCHE
NEL CAMPO DELL'ARCHEOLOGIA ORIENTALE

Art. 1 (Tipologia della borsa di studio)

L'Accademia Nazionale dei Lincei con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Generali di Trieste indice una pubblica selezione per titoli a n. 1 borsa di studio post-dottorato, per l'effettuazione di studi e ricerche nel campo dell'Archeologia orientale, di cui usufruire sotto la guida del Coordinatore scientifico del Progetto "Ebla, Siria" Socio Paolo Matthiae,

nell'ambito del seguente tema: Schedatura e studio di materiali archeologici, in particolare ceramici, di Ebla, Siria; preparazione di seminari e convegni anche interdisciplinari; coordinamento scientifico di pubblicazioni archeologiche afferenti al progetto;

titolo di studio richiesto: Dottorato di ricerca con tesi in Archeologia orientale.

La borsa di studio dell'importo complessivo di Euro 18.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge) ha la durata di mesi 12 e può essere rinnovata.

Art. 2 (Cumulabilità della borsa di studio. Fruizione della borsa. Assicurazione)

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

La fruizione della borsa è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con o senza assegni nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni.

La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di impiego pubblico o privato.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni dell'Accademia.

All'assegnatario di borsa, eventualmente comandato in trasferta (in Italia o all'estero) per motivi inerenti alla sua attività, è corrisposto il trattamento di trasferta (compreso l'eventuale rimborso spesa) pari a quello spettante ai dipendenti dell'Accademia, area funzionale C1, a carico del finanziamento del progetto di cui all'art.1.

Il borsista è assicurato, a cura dell'Accademia, per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione della borsa stessa.

Art. 3 (Requisiti per la partecipazione)

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione Europea che alla data del termine per la presentazione delle domande:

a) abbiano conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Archeologiche/Archeologia con votazione non inferiore a 110/110 presso Università o Istituti Superiori italiani o presso Università o Istituti Superiori stranieri. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.miur.it);

b) abbiano conseguito il Dottorato di ricerca con tesi in Archeologia orientale presso Università o Istituti Superiori italiani o presso Università o Istituti Superiori stranieri. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.miur.it);

c) che non abbiano superato il giorno del compimento del trentaduesimo anno di età;

d) che abbiano partecipato a scavi archeologici in Siria in siti preclassici;

e) (solo per i cittadini stranieri) che dimostrino la conoscenza della lingua italiana, da valutarsi in sede di apposito colloquio.

E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.

I cittadini dell'Unione Europea devono stabilirsi per l'intero godimento del periodo della borsa nella sede di fruizione della stessa (Roma, Italia).

Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate né i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.

Può partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che può usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la loro specifica normativa.

Art. 4 (Modalità di presentazione della domanda)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata e inviata a mezzo posta, con la relativa documentazione, a:
SEGRETERIA DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI – VIA DELLA LUNGARA
10-00165 ROMA

entro e non oltre il 15 settembre 2012.

Non è ammessa la presentazione delle domande o lavori fatta personalmente presso gli uffici dell'Accademia.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Certificato in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 15, co. 1 legge n. 183 del 12 novembre 2011) di Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Archeologiche/Archeologia nel quale sia indicata la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
2. Certificato in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 15, co. 1 legge n. 183 del 12 novembre 2011) di Dottorato di ricerca in Archeologia orientale;
3. Tesi di dottorato (una copia);
4. Attestato/attestati di partecipazione a scavi archeologici in Siria in siti preclassici;
5. I lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;
6. Curriculum "vitae et studiorum", sottoscritto dal candidato;
7. L'elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato.

Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il titolo del bando al quale il candidato intende partecipare.

Non si terrà conto dei documenti e delle domande inviate o consegnate dopo il termine suddetto, anche se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di stampa.

Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo.

Art. 5 (Commissione giudicatrice)

I candidati sono giudicati da una apposita Commissione.

Tale Commissione, nominata dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia, è composta da tre membri, di cui due Soci dell'Accademia e un professore di materia archeologica presso un'Università italiana. Uno dei due Soci è il Coordinatore scientifico del "Progetto Ebla".

Ogni membro della Commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato.

La Commissione giudicatrice provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.

La Commissione giudicatrice procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice tiene conto della valutazione dei titoli, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso si propone di compiere.

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria dei candidati.

Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione giudicatrice dispone.

Le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina del Presidente e dei componenti.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 6 (Graduatoria)

Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.

Non possono essere conferite borse *ex-aequo* ma, a parità di punteggio complessivo, la preferenza è determinata:

- a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
- b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.

Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore.

Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio della attività di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa può essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilità finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del Coordinatore scientifico circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.

Art. 7 (Esito della selezione. Restituzione titoli e pubblicazioni)

L'Accademia provvederà a comunicare al vincitore l'esito della selezione. I candidati che siano presenti in graduatoria di idoneità vedranno l'esito del concorso pubblicato sul sito web dell'Accademia. L'Accademia non è tenuta alla comunicazione cartacea agli idonei.

I candidati, non prima di 3 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione – sul sito web dell'Accademia – del provvedimento di approvazione della graduatoria possono richiedere la restituzione all'Accademia, con spese a proprio carico, dei titoli e dei documenti presentati ad eccezione della seguente documentazione:

1. Certificato di laurea;
2. Certificato di dottorato di ricerca;
3. Attestazioni di partecipazione a scavi;
4. Elenco dei titoli presentati;
5. Curriculum "vitae et studiorum"
6. Elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

L'Accademia provvederà alla restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno. Modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato. Trascorso il suddetto termine, l'Accademia non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dall'Accademia decadono dalla borsa.

L'Accademia non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.

Art. 8 (Decorrenza)

La data di decorrenza della borsa è stabilita insindacabilmente dall'Accademia dal 1° del mese.

La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.

La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.

I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere comunque debitamente comprovati.

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la prosegue, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del Coordinatore scientifico, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Direttore Generale dell'Accademia dall'ulteriore utilizzazione della borsa.

Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta.

Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all'interessato.

Art. 9 (Pagamento della borsa)

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili.

La prima rata è erogata dopo che il Coordinatore scientifico del "Progetto Ebla" ha comunicato all'Accademia che il titolare della borsa ha iniziato l'attività.

Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il Coordinatore scientifico del "Progetto Ebla" non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.

Coloro che, una volta iniziata la ricerca, siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.

La richiesta di restituzione della rata dovrà essere effettuata dal Direttore dei Servizi Amministrativi dell'Accademia come parimenti, a cura dello stesso Direttore, dovranno essere conteggiate le eventuali somme da restituire.

Art. 10 (Rinnovo)

Al termine del periodo di fruizione della borsa, l'assegnatario dovrà presentare una relazione conclusiva sui risultati raggiunti che, qualora approvata dalla Commissione di cui all'art. 5, sarà la base per un eventuale rinnovo. La borsa di studio può essere rinnovata con provvedimento del Direttore Generale dell'Accademia, su proposta della Commissione di cui all'art. 5, secondo le disponibilità del finanziamento assegnato al "Progetto Ebla" dalla Fondazione Generali di cui all'art.1.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione delle borse in questione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della selezione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

Il responsabile del trattamento è il Dott. Francesco Paolo Fazio.

Art. 12 (Rinvio)

Il presente bando, con il fac-simile di domanda, è disponibile sul sito Internet dell'Accademia Nazionale dei Lincei www.lincei.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Premi e Borse di studio, Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 10, 00165 Roma, tel. 0668027546- 0668307831 Fax 0668307831 e-mail: premi@lincei.it

Roma, 27 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Lamberto Maffei